



CONFINDUSTRIA

Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Confindustria

18 LUGLIO 2024

LA POSIZIONE DI CONFINDUSTRIA

- Confindustria ha seguito questo dossier sin dalle primissime battute, collaborando con tutto il suo Sistema associativo e le Istituzioni nazionali con competenze specifiche sul tema.
- Confindustria ha, da subito, condiviso lo spirito della proposta, mirata alla razionalizzazione della produzione e gestione degli imballaggi, promuovendo l'economia circolare.
- Tuttavia, sono state individuate **numerose criticità**:

1

RIUSO  RICICLO 

Impostazione unilaterale che privilegia il riutilizzo degli imballaggi a scapito dei modelli basati sul raccolta/riciclo dei rifiuti di imballaggi monouso sostenibili

2

IMBALLAGGI MONOUSO

Restrizioni su diverse tipologie di imballaggi monouso

3

BIOPLASTICHE

Approccio restrittivo sulle bioplastiche

4

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

Previsione di un modello di responsabilità estesa del produttore basato sul cauzioneamento



LE AZIONI DI CONFINDUSTRIA

➤ A fronte di queste criticità, abbiamo portato avanti numerose azioni:

1

- ✓ Abbiamo contribuito alle analisi tecniche del testo proposto dalla CE e all'elaborazione di studi ed evidenze empirico-scientifiche del sistema di riutilizzo su salute, consumo di risorse e spreco alimentare

2

- ✓ Insieme alle principali Confederazioni nazionali di impresa, abbiamo sensibilizzato il Presidente del Consiglio, i Ministri dell'Ambiente, degli Affari Esteri, delle Politiche UE, e tutti i leader politici nazionali sulle gravi ricadute che il Regolamento avrebbe potuto avere sul modello italiano di gestione degli imballaggi

3

- ✓ Abbiamo partecipato al Consiglio dell'Unione Europea di aprile 2023 per rappresentare la posizione ma anche le soluzioni proposte dal settore industriale



I RISULTATI DELLE AZIONI DI CONFINDUSTRIA (PARLAMENTO)

- **Durante il voto del 22 novembre 2023 al Parlamento Europeo, molte delle priorità e delle criticità espresse da Confindustria sono state superate dagli emendamenti approvati**, in particolare quelle relative agli **articoli 22 e 26** circa le restrizioni su alcuni formati di imballaggio e gli obblighi di riutilizzo e ricarica.
- In questo senso, il Regolamento:
 - migliora la sostenibilità del settore, aumentando la riciclabilità degli imballaggi, riducendo le barriere al mercato interno con norme comuni sull'etichettatura e gestione dei rifiuti;
 - impegna gli Stati membri a ridurre i rifiuti, lasciandogli al contempo **flessibilità** nella scelta delle misure adeguate;
 - **incentiva tecnologie** come il riciclo chimico e tutela settori come le plastiche compostabili;
 - concede **libertà di scelta tra l'adozione del deposito cauzionale** e il mantenimento di modelli virtuosi di raccolta separata, come quello italiano.

 Tuttavia, il **18 dicembre 2023 il Consiglio ha delineato l'orientamento generale** riguardante la proposta di regolamento, **discostandosi diametralmente**, e in maniera estremamente **peggiorativa** per il settore industriale, dal testo finale approvato dal Parlamento il 22 novembre in sessione plenaria.



I RISULTATI DELLE AZIONI DI CONFINDUSTRIA (CONSIGLIO)

➤ Il testo del Consiglio ha apportato le seguenti modifiche:

1. Imballaggi riutilizzabili e obiettivi di riutilizzo (Articolo 26)

- Ha mantenuto i criteri della Commissione per definire gli imballaggi riutilizzabili, introducendo un numero minimo di viaggi o rotazioni nel suo utilizzo, con un numero minimo di rotazioni inferiore per il cartone a causa delle diverse caratteristiche di questo materiale;
- Ha richiesto alla Commissione di rivedere gli obiettivi al 2030 e, su tale base, valutare gli obiettivi per il 2040 e le esenzioni previste dal provvedimento.

2. Schemi di restituzione dei depositi (DRS) (Articolo 43)

- Ha aggiunto un'esenzione dall'obbligo di introdurre un DRS per gli Stati membri con un tasso di raccolta differenziata superiore al 78% raggiunto nel 2026.

3. Restrizioni su alcuni formati di imballaggio (Articolo 22)

- Ha introdotto restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse nel settore HORECA e per piccoli prodotti cosmetici e da toeletta utilizzati nel settore ricettivo (es: flaconi di shampoo o lozioni per il corpo);
- Ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di stabilire esenzioni in determinate circostanze, anche per frutta e verdura biologica.

- *Le modifiche sono state sufficienti a convincere diversi Paesi scettici (tra cui la Finlandia), a supportare il compromesso.*
- ***L'Italia**, che si era opposta agli obiettivi di riutilizzo della Commissione, è rimasta **contraria al nuovo compromesso**.*



I RISULTATI DELLE AZIONI DI CONFINDUSTRIA

Confindustria ha giocato un ruolo cruciale nel bilanciare gli obiettivi ambientali con la competitività, difendendo l'eccellenza dell'industria italiana nell'economia circolare e proteggendo imprese, consumatori e ambiente, oltre a valorizzare le esperienze nazionali di successo.

Alcune proposte di Confindustria non sono state accolte:

- Il riferimento è, in particolare, ad alcune misure restrittive che permangono in capo ai prodotti monouso in **plastica**.




A fronte di ciò:

- Confindustria continuerà a lavorare per superare questo approccio ideologico, in quanto **ogni materiale è strategico per l'economia** e, pertanto, ad ogni materiale deve essere garantito un percorso verso obiettivi di sostenibilità con un approccio basato sulla neutralità tecnologica.



PROSSIMI PASSI ED ENTRATA IN VIGORE



flexpack-europe.org

ESCLUSO

Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per l'infanzia e alimenti a fini medici speciali sono esclusi da:

- Requisiti obbligatori di riciclabilità;
- Obiettivi minimi di contenuto riciclato.

INCLUSO

- **PFAS:** Da metà 2026, gli imballaggi a contatto con gli alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono sostanze PFAS.
- **BANS:** Dal 1° gennaio 2030 verranno bannati imballaggi monouso in plastica per frutta e verdura fresca confezionata non lavorata e imballaggi monouso in plastica per condimenti, conserve, salse.
- **TARGET DI RIUTILIZZO E REFILL:**
 - Dal 1° gennaio 2030 target di riutilizzo obbligatori sono stati fissati per imballaggi da trasporto (sacche asettiche a diretto contatto con il cibo sono escluse) e imballaggi per le bevande.
 - Dal 1° gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m² possono destinare il 10% di tale superficie alle stazioni di refill di prodotti alimentari e non alimentari.

PUNTI PRINCIPALI NEL TESTO DELL'ACCORDO APPROVATO

Obiettivi di riutilizzo e ricarica:

- Deroga per Stato membro che:
 - **superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2025;**
 - si prevede che superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio per il 2030;
 - lo Stato membro esonerato sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

Restrizioni degli imballaggi monouso:

- **Mantenuto il principio dei divieti di cui all'Allegato V** applicati partire dal 1° gennaio 2030 nella ristorazione, negli alberghi, per i prodotti ortofrutticoli e per gli imballaggi monouso utilizzati nei settori Horeca, limitandoli agli imballaggi in plastica e aggiungendo alcune modifiche tecniche per tenere conto delle realtà settoriali. Clausola di revisione dopo sette anni per rivedere i divieti e le deroghe.
- **Esclusi** dall'allegato V **gli imballaggi compositi.**
- **Bioplastiche:** l'accordo mantiene gli obiettivi principali al 2030 e al 2040 per il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica. I colegislatori hanno deciso di esentare da tali obiettivi gli imballaggi in plastica compostabili e quelli la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell'imballaggio.
- **Revisione** tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, per stabilire requisiti di sostenibilità per il contenuto a base biologica negli imballaggi in plastica.
- **Esenzioni per le microimprese.**
- Esenzione totale **per i dispositivi medici e in vitro** a contatto con imballaggi sensibili (prima erano esentati solo quelli a contatto con la plastica, vale a dire circa il 40% del settore).
- Resa facoltativa la **responsabilità estesa del produttore** per quanto riguarda i costi per le attività di pulizia e trattamento dei rifiuti di scarto degli imballaggi.

I CONTENUTI DELL'ACCORDO - RIDUZIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (ART.43)

Il regolamento prevede degli obiettivi sfidanti di riduzione dei rifiuti di imballaggio pro-capite immessi sul mercato:

-5 % entro
2030

-10% entro
2035

-15% entro
2040

- **Gli obiettivi di riduzione riguardano tutti gli imballaggi** e non singole categorie/materiali. Tuttavia, dopo 7 anni dall'entrata in vigore del regolamento, **la Commissione si riserva di rivedere gli obiettivi, anche introducendo target di riduzione specifici per determinati materiali** e, se lo ritiene opportuno, una proposta legislativa;
- I tassi di riduzione indicati devono essere calcolati **pro capite rispetto al 2018**, ma è data agli Stati membri la facoltà di richiedere di utilizzare un altro anno di riferimento (a determinate condizioni);
- Gli obiettivi di riduzione potranno essere perseguiti attraverso **misure di prevenzione** (es: alleggerimento e riduzione del packaging non necessario) **e incentivazione del riuso/refill.**



I CONTENUTI DELL'ACCORDO - PFAS (ART.5)

Per Art. 5, a partire da metà 2026, gli imballaggi a contatto con gli alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono sostanze alchiliche perfluorate e polifluorate (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite:

- ❑ **v 25 pob** per ogni PFAS misurato tramite un'analisi target dei PFAS (PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione);
- ❑ **v 250 ppb** per la somma dei PFAS misurata come somma dell'analisi target dei PFAS, facoltativamente con la precedente degradazione dei precursori (PFAS polimerici esclusi dalla quantificazione);
- ❑ **v 50 ppm** per PFAS (PFAS polimerici inclusi). Se il fluoro totale supera 50 mg F/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle fornisce, su richiesta, alle autorità una prova del fluoro misurato come contenuto di PFAS o di non PFAS.

La lista dei PFAS target e il metodo di analisi non sono stati fissati.

Dopo il 2030, la Commissione dovrà valutare la necessità di **modificare o abrogare questi limiti** al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti dell'uso delle PFAS stabiliti in conformità di altre legislazioni.



I CONTENUTI DELL'ACCORDO – CONTENUTO MINIMO RICICLATO NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA ART.7

- **1° gennaio 2030** → **obiettivi minimi di contenuto riciclato** per la parte in plastica negli imballaggi (calcolati come media per stabilimento di produzione e anno);
- **entro il 1° gennaio 2040** → le percentuali aumenteranno.

NB: *Il contenuto riciclato dovrà essere recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo raccolti nell'UE o in un Paese terzo conformemente alle norme per la raccolta differenziata, al fine di promuovere un riciclaggio di alta qualità equivalente a quelli menzionati nel nuovo regolamento.*

Tipologia di imballaggio	Target 2030	Target 2040
Imballaggi sensibili al contatto realizzati in PET come componente principale (ad eccezione delle bottiglie)	30%	50%
Imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica per bevande SUP	10%	25%
Bottiglie di plastica per bevande SUP	30%	65%
Tutti gli altri imballaggi in plastica (cioè quelli non sensibili al contatto)	35%	65%

- **Esenzioni** per gli imballaggi sensibili al contatto per prodotti farmaceutici, dispositivi medici, alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per l'infanzia e alimenti a fini medici speciali.
- **Safety nets** che la **Commissione può attivare** in caso di mancanza di disponibilità di materiale, prezzi eccessivi o in caso di effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla food security o sull'ambiente.



I CONTENUTI DELL'ACCORDO

MINIMIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEGLI SPAZI VUOTI (ARTICOLI 10 E 24)

ESENZIONE

Disegni e modelli di imballaggi protetti dal Regolamento CE n.6/2002 in materia di tutela di disegni e modelli comunitari registrati e dalla Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, a condizione che tale protezione sia già in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento.

A partire dal **1° gennaio 2030**:

- **Rapporto massimo di spazio vuoto del 50%** negli imballaggi raggruppati, di trasporto e di e-commerce.
- Fabbricante e importatore devono provvedere affinché il peso e il volume dell'imballaggio siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è composto l'imballaggio.

Entro il **2027**:

- la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare o **aggiornare norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità dei requisiti di minimizzazione**. Per i tipi e i formati di imballaggio più comuni, tali norme dovrebbero specificare i limiti massimi di peso e volume adeguati e, se del caso, lo spessore delle pareti e lo spazio vuoto massimo.



I CONTENUTI DELL'ACCORDO

MINIMIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEGLI SPAZI VUOTI (ARTICOLI 10 E 24)

Dal 1° gennaio 2030 saranno vietati i seguenti formati di imballaggio, elencati nell'allegato V

1. Imballaggi raggruppati in plastica monouso (ex: per raggruppare merci vendute in bottiglie o lattine)	4. Imballaggi in plastica monouso per condimenti, conserve, salse, crema per caffè, zucchero e condimenti nel settore HORECA.
2. Imballaggi di plastica monouso per frutta e verdura fresche pre-imballate inferiori a 1,5 kg (tuttavia gli Stati membri possono prevedere deroghe a tale restrizione)	5. Imballaggi monouso per prodotti cosmetici, per l'igiene e per l'igiene personale destinati al settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale.
3. Imballaggi in plastica monouso per alimenti e bevande confezionati e consumati all'interno dei locali del settore HORECA	6. Buste di plastica molto leggera (ad eccezione delle borse di plastica molto leggera, necessarie per motivi igienici o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, quando ciò aiuta a prevenire lo spreco di cibo).

N.B: Entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, la Commissione pubblicherà orientamenti che illustrano più dettagliatamente l'allegato V. Gli Stati membri possono mantenere le restrizioni adottate prima della data di applicazione del nuovo regolamento per l'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli scopi elencati nell'allegato V, ma realizzati con materiali non elencati nell'allegato V.



I CONTENUTI DELL'ACCORDO

OBIETTIVI DI RIUTILIZZO E RICARICA (ARTICOLO 29)

Nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo degli imballaggi per il 2030 e per il 2040 (tranne micro imprese e operatori economici che immettono sul mercato non più di 1 tonnellata di imballaggi). **Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato** dagli operatori:

- ❑ Imballaggi di **vendita e da trasporto** (incluso e-commerce):
 - **40% al 2030**
 - **70% al 2040**
- ❑ Imballaggi **raggruppati**
 - **10% al 2030**
 - **25% al 2040**
- ❑ Imballaggi per **grandi elettrodomestici**
 - **90% dal 2030**
- ❑ Imballaggi di **vendita per bevande alcoliche e non alcoliche**
 - **10% al 2030**
 - **40% al 2040**

	From 1 January 2030	From 1 January 2040
Transport packaging or sales packaging used for transporting products, including via e-commerce (pallets, foldable-plastic boxes, boxes, trays, plastic crates, intermediate bulk containers, pails, drums)	Minimum share of such packaging which is reusable within a system for reuse 40% (with some exceptions, such as packaging used for the transportation of dangerous	Minimum share of such packaging which is reusable within a system for reuse 70% (with some exceptions, such as packaging used
Grouped packaging (boxes, excluding cardboard, used outside of sales packaging to group a certain number of products to create a stock-keeping or distribution unit)	Minimum share of such packaging which is reusable packaging within a system for reuse 10%	Minimum share of such packaging which is reusable packaging within a system for reuse 25%
Alcoholic and non-alcoholic beverages NB: Final distributors are exempted if they have a sales area of not more than 100m ² . Member States may exempt final distributors if their sales area is located on an island with a population of less than 2 000 inhabitants or in a municipality with a population density less than 54 persons/km ² . Member States may allow final distributors to form pools for the purpose of meeting the target.	Minimum share of those products made available in reusable packaging within a system for reuse 10% (with some exceptions, such as wine, aromatised wine products, spirits, highly perishable beverages and milk and milk products)	Minimum share of those products made available in reusable packaging within a system for reuse 40% (with some exceptions, such as wine, aromatised wine products, highly perishable beverage and milk and milk products)



I CONTENUTI DELL'ACCORDO OBIETTIVI DI RIUTILIZZO E RICARICA (ARTICOLO 29)

TUTTAVIA

Per gli **imballaggi da asporto per cibi e bevande (take-away) nessun obiettivo obbligatorio**, ma proposto solo un obiettivo «tendenziale» del 10% di riuso dal 2030 e incentivi al refill

ESENZIONI SPECIFICHE

- Cartone nelle applicazioni 1, 2 e 3.
- Vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili nell'applicazione 4.



I CONTENUTI DELL'ACCORDO – OBIETTIVI DI RIUTILIZZO E RICARICA (ART.29)

ESENZIONE ORIZZONTALE (ART. 29.14)

Gli Stati Membri possono **esentare** dagli obblighi di riuso gli operatori economici per un **periodo di 5 anni, rinnovabili, solo se** sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:



Lo Stato membro **raggiunge 5 punti percentuali al di sopra degli obiettivi di riciclaggio** dei rifiuti di imballaggio per materiale da raggiungere entro il 2025 e 5 punti percentuali al di sopra dell'obiettivo al 2030.



Lo Stato membro è sulla **buona strada per raggiungere i rispettivi obiettivi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 38** del presente regolamento e può dimostrare di aver raggiunto almeno il 3% di prevenzione dei rifiuti entro il 2028 rispetto allo scenario di riferimento del 2018.



Gli operatori economici hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclo dei rifiuti.



I CONTENUTI DELL'ACCORDO (ART.29)

Lettera chiarimento Commissario Sinkevičius Articolo 29 (ex Art.26 della Proposta) del testo di compromesso consolidato.

Proposta:

Obiettivi per il riutilizzo degli imballaggi per il trasporto sotto forma di pallet, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti del 30% entro il 2030 e del 90% entro il 2040.

Per gli involucri e le reggette per pallet, obiettivi di riutilizzo distinti del 10 % entro il 2030 e del 30 % entro il 2040. Tuttavia, la proposta non conteneva i requisiti previsti per queste forme di imballaggio per il trasporto per raggiungere il 100 % di riutilizzo.

Accordo provvisorio:

Stabilisce l'obbligo di sostituire completamente gli involucri e le reggette dei pallet monouso .

Problematiche:

→ Problematiche di fattibilità, efficienza e sicurezza del trasporto, vincoli economici e l'interruzione delle catene di approvvigionamento.

Chiarimento Commissione:

La Commissione adotterà un atto delegato per esentare gli involucri e le cinghie di plastica per pallet dall'ambito di applicazione dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, a condizione che tale valutazione concluda che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 18 (*Potere alla Commissione di adottare atti delegati per stabilire esenzioni dai criteri di riutilizzo*).



I CONTENUTI DELL'ACCORDO - I REQUISITI OBBLIGATORI DI RICICLABILITÀ (ART.48, TABLE 3&4)

L'imballaggio è definito riciclabile se:

1. È **progettato per il riciclo** (Design for recycling, DfR) **a partire dal 2030** o 2 anni dopo l'adozione dei criteri di progettazione per il riciclo (DfR) previsti entro il 2028.
2. **Viene riciclato su larga scala a partire dal 2035** o 5 anni dopo l'adozione del metodo di valutazione del riciclo su larga scala previsto entro il 2030.

I **criteri DfR** saranno sviluppati dalla Commissione Europea **attraverso atti secondari** per **ciascuna categoria di imballaggi** (ad es. PE flessibile naturale/colorato, incl. multistrato e multimateriale).

Ogni categoria di imballaggi (ad es. film e flessibili; alluminio; carta/cartone) deve raggiungere un **tasso di riciclo minimo del 55% a livello dell'UE su base annua** per essere definita "riciclata su larga scala".

! **Esenzioni** per gli imballaggi sensibili al contatto per prodotti farmaceutici, dispositivi medici, alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per l'infanzia e alimenti a fini medici speciali.



I CONTENUTI DELL'ACCORDO - I REQUISITI OBBLIGATORI DI RICICLABILITÀ (TABLE 3)

Grado di riciclabilità	Valutazione Design for recycling (DfR) per unità, "in terms of weighting" (= in termini di ponderazione)	Accesso al mercato
Grado A	Superiore a pari al 95%	Può essere immesso sul mercato fino al 2035 e poi valutato come "riciclato su larga scala"
Grado B	Superiore o uguale all'80%	Può essere immesso sul mercato fino al 2035 e poi valutato come "riciclato su larga scala"
Grado C	Superiore o uguale al 70%	Vietato a partire dal 2038
Tecnicamente non riciclabile	Inferiore al 70%	Vietato a partire dal 2030 o 2 anni dopo l'entrata in vigore dei criteri DfR

I CONTENUTI DELL'ACCORDO – I PUNTI CRITICI

- ❑ Fase di transizione dall'entrata in vigore del regolamento al «completamento» della predisposizione e pubblicazione dei numerosi atti delegati (DA) e gli atti di esecuzione (IA), Atti non legislativi volti a modificare o integrare gli elementi non essenziali di natura amministrativa o tecnica della legislazione per creare condizioni uniformi per l'attuazione dell'atto legislativo in questione, se e quando ciò è necessario (Comitologia).
- ❑ La possibilità riconosciuta ai singoli Stati membri di stabilire obiettivi più restrittivi - GOING BEYOND - art. 29
Riuso e Riuso e Refill per Horeca
- ❑ La possibilità riconosciuta ai singoli Stati membri di stabilire per gli operatori economici obiettivi più elevati - AT LEAST - art. 29 *Riuso*
- ❑ Possibilità riconosciuta ai singoli Stati membri di mantenere il quadro legislativo definito con il recepimento della direttiva SUP(2019/204), laddove i divieti sono più restrittivi rispetto a quanto previsto dal regolamento PPWR stesso.
- ❑ La possibilità riconosciuta ai singoli Stati membri di mantenere le restrizioni adottate prima del 1° gennaio 2025 sull'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli scopi elencati nell'allegato V - restrizioni sull'uso di dati formati di imballaggio, ma realizzati con materiali non elencati nell'allegato stesso.

